



PIU' ARBITRATO PER LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA GIUSTIZIA

La legge n. 80 dell'11 maggio 2005 di conversione del d.l. 35 del 14 marzo 2005 prevede, accanto a quella per la riforma del giudizio in cassazione, la delega al governo per un intervento di razionalizzazione della disciplina dell'arbitrato. L'ormai proverbiale crisi della giustizia civile ordinaria ha, dunque, spinto il Legislatore a porre nuovamente mano alla materia arbitrale a pochi mesi dall'entrata in vigore della riforma sostanziale e processuale del diritto societario e a poco più di 10 anni dalla l. 25/1994, con l'intento di rendere l'arbitrato uno strumento sempre più moderno ed efficiente, rispondente alle esigenze degli operatori del mercato e dei pratici del diritto. Tale scopo, tra l'altro, è perseguito mediante la previsione di una disciplina unitaria di arbitrato con il superamento della tradizionale partizione tra quello nazionale interno e quello internazionale. Altri punti toccati dalla delega attengono la disponibilità dell'oggetto quale unico e sufficiente presupposto di accesso all'arbitrato; regole espresse che permettano il superamento dei problemi connaturati ai procedimenti nei quali risultino coinvolte una pluralità di parti; inedite norme a presidio dell'indipendenza, dell'imparzialità e della responsabilità degli arbitri, con un sostanziale riconoscimento del ruolo esercitato dai giudici privati assimilato a quello dei giudici ordinari statali; una razionalizzazione dei tempi della procedura con particolare riguardo a quelli di deposito del lodo, che, in via definitiva, dopo anni di accesi dibattiti in seno a dottrina e giurisprudenza, dovrebbe divenire del tutto parificato alla sentenza, attraverso l'eliminazione dell'omologazione come condizione perché il primo possa assumere efficacia di titolo esecutivo. Il lodo dovrebbe, poi, essere garantito nella propria stabilità e certezza attraverso una tendenziale limitazione delle possibilità di impugnazione per la violazione di regole di diritto, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto il contrario. La delega contempla, inoltre, il riconoscimento del c.d. arbitrato amministrato e cioè quell'arbitrato che si svolga secondo il regolamento precostituito di un'istituzione. Istituzione sotto la cui supervisione si sviluppa l'intera procedura dal deposito della domanda di arbitrato alla trasmissione del lodo.

La Camera Arbitrale, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, attraverso il proprio nuovo regolamento in vigore dal 1° gennaio 2004, ha saputo precorrere il Legislatore nazionale anticipandone intenti e linee guida, sfruttando le potenzialità insite nelle vigenti norme del codice di procedura civile. Già eliminata nel regolamento milanese, in un'ottica di semplificazione e trasparenza, la distinzione tra arbitrato nazionale e arbitrato internazionale, mentre il controllo sui tempi della procedura viene demandato direttamente all'istituzione. Fiore all'occhiello dell'attività della Camera Arbitrale è, infine, il sistema, predisposto nel regolamento, volto ad assicurare l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri, che contempla, tra l'altro, un apposito Codice Deontologico cui tutti gli arbitri che prestino la propria opera presso l'istituzione sono tenuti ad uniformarsi.

La "bontà" delle scelte compiute sembra confermata dai dati statistici che fanno registrare 105 nuove domande di arbitrato nel 2004 (10 in più rispetto all'anno precedente), con una tendenza alla crescita ribadita anche nei primi mesi del 2005.